

Principali novità del decreto c.d. sblocca cantieri d.l. n. 32 del 18.04.2019 (nel testo convertito in legge)

Settori e materie di interesse:

- Sospensione di alcune norme e previsioni sperimentali (31.12.2020)
- Affidamenti diretti e procedure negoziate (art. 36)
- Requisiti morali (art. 80) e controllo requisiti (artt. 36 e 86)
- Criteri di selezione delle offerte (art. 95)
- Offerte anomale (art. 97)
- Abolizione del rito super-accelerato (art. 29)
- Linee guida/Regolamento
- Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

Norme del codice sospese sino al 31.12.2020

- Obbligo CUC e SUA (art. 37)
- Divieto appalto integrato (art. 59, comma 1)
- Obbligo nomina Commissari da Albo ANAC (art. 77, comma 3)
- Il subappalto è indicato nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
- L'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 (***terna dei subappaltatori***) e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174 (***terna dei subappaltatori nelle concessioni***), nonché le verifiche, di cui all'articolo 80, riferite al subappaltatore.

Norme applicabili sino al 31.12.2020

- Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali (**inversione delle fasi della gara: prima valutazione offerte poi verifica requisiti**).
- Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche **in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione**.
- I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori **nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate** agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo.

Norme applicabili sino al 31.12.2020

- Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, **possono essere affidati**, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **sulla base del progetto definitivo** costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. **L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.**

Attestazioni e certificazioni per verifica dei requisiti (art. 86 comma 2 *bis* cdc)

- Ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a **sei mesi** dalla data del rilascio.
- Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e **scaduti da non oltre sessanta giorni** e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con **richiesta** diretta agli enti certificatori **di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata**. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro **entro trenta** giorni dalla richiesta. **Decorso** tale termine il **contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato**. I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere **utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto**.

Art. 36, comma 2

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per affidamenti di **lavori** di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a **350.000 euro**, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno **dieci** operatori economici, nel rispetto di un **criterio di rotazione degli inviti**, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a **1.000.000 di euro**, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno **quindici operatori economici**, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;”

d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a **1.000.000 di euro** e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.

Art. 36 (Contratti sottosoglia)

- **Semplificazioni** (dei controlli) nelle procedure telematiche;

*6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, **il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo** di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici.*

*6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, **la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali**, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis”.*

Il comma 5 è stato abrogato.

Art. 36 (Contratti sottosoglia – criterio di selezione delle offerte)

9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 29 (Principi in materia di trasparenza)

Art. 76 (Informazioni dei candidati e degli offerenti)

- Abrogazione del rito super-accelerato e conseguenziale abrogazione dell'obbligo di pubblicazione e comunicazione entro i successivi due giorni del provvedimento recante l'ammissione e l'esclusione all'esito della verifica della documentazione amministrativa.
- Le predette circostanze dovranno essere comunicate agli offerenti e ai candidati entro i successivi 5 giorni, ai sensi del nuovo comma 2 bis dell'art. 76.

Art 35 (Soglie e metodo di calcolo)

Alle lett. a) dei comma 9 e 10, è soppressa la parola: “contemporaneamente”.

Ne consegue che in caso di affidamenti in più lotti anche se concernenti procedure svolte non contestualmente, occorre tener conto del valore complessivo stimato della totalità dei lotti

Art. 80 (Motivi di esclusione)

- Possibilità per gli operatori economici colpiti da interdittiva antimafia di completare l'esecuzione dei contratti già in essere e di partecipare a nuove procedure di affidamento, previa ammissione al controllo giudiziario ex art. 34 bis del d.lgs. n. 159/2011
- l'ambito di applicazione delle cause di esclusione connesse a provvedimenti penali di condanna o a quelli antimafia emessi nei confronti del socio di maggioranza, avranno ora rilevanza escludente nel caso in cui le aziende abbiano un numero di soci **pari** o inferiore a quattro
- oltre alla depenalizzazione, all'estinzione del reato, alla riabilitazione concessa ai sensi dell'art. 179 c.p. e alla revoca della condanna, rileva anche l'estinzione delle pene accessorie perpetue

Art. 80, comma 5, (Motivi di esclusione)

- al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) l'operatore economico sia stato **sottoposto** a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”;
- 4) al comma 5, dopo la lettera c-*ter*) è inserita la seguente:
“c-*quater*) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato”.

Art. 80 (Motivi di esclusione – durata della pena accessoria)

“10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la **durata della pena accessoria della incapacità di contrattare** con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) pari a **sette anni** nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a **cinque anni** nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. **Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza.** Nel tempo **occorrente alla definizione del giudizio**, la stazione appaltante **deve tenere conto di tale fatto** ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso”.

Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

- Utilizzo del criterio del prezzo più basso per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato **fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.**
- Utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche nel caso di affidamenti di servizi e forniture superiori ad € 40.000,00 caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o innovativo o **che hanno un carattere innovativo.**

Art. 97 (Offerte anormalmente basse)

- Nel caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso viene introdotto un **diverso procedimento** (*recte*: calcolo) per la determinazione della soglia di anomalia a seconda che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore 15 (o inferiore a 15).
- Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica di congruità diventa obbligatoria nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o **superiore a 3, salvo la facoltà di verifica dell'anomalia.**